

Il 30 settembre 2005, in Roma

tra

FEDERCASSE - Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed artigiane

e

FABI – Federazione Autonoma Bancari Italiani;

premessi che

ai sensi dell'art. 70 del c.c.n.l. 19 febbraio 2002 per i dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo/ Casse Rurali ed artigiane, la parte economica del c.c.n.l. medesimo, per il 1° biennio, è scaduta il 31 dicembre 2003

si conviene quanto segue:

gli incrementi retributivi per il secondo biennio 2004-2005 si applicano secondo le seguenti percentuali sulle tabelle e sugli assegni ad personam derivanti dalla ristrutturazione tabellare:

- 1,9% dal 1° gennaio 2004
- 2,0% dal 1° febbraio 2005
- 0,9% dal 1° luglio 2005
- 1,0% dal 1° dicembre 2005

Tali incrementi si applicano sulle voci stipendio, scatti di anzianità, importo ex ristrutturazione tabellare, assegni ad personam derivanti dalla ristrutturazione tabellare.

Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre, la prima tranche di tali incrementi viene riconosciuta sotto forma di importo "una tantum".

Tale importo:

- è computato, pro quota, in relazione all'eventuale minor servizio retribuito prestato dall'interessato nel periodo medesimo;
- è sterilizzato ai fini degli istituti contrattuali tranne il trattamento di fine rapporto;
- non è computato ai fini della contribuzione alla previdenza complementare;
- viene "tabellizzato" a far tempo dal 1° gennaio 2005.

Per quanto concerne il personale cessato dal servizio tra il 1° gennaio 2004 e la data di stipulazione del presente accordo, gli effetti economici a detto periodo si applicano al personale medesimo con esclusione delle ipotesi di:

- cessazione dovute a licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo;
- dimissioni senza immediato diritto a trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia;

– esodi incentivati, ovvero ad accesso al Fondo di solidarietà di cui al DM 28 aprile 2000, n.157.

Detti effetti economici trovano inoltre applicazione nei casi di cessazione del rapporto di lavoro connessa a mobilità concordata nell'ambito della Categoria, come specificata nell'art. 42, terzo comma, del c.c.n.l. 19 febbraio 2002.

Nell'allegato A) sono riportate le tabelle retributive nazionali decorrenti dal 1° gennaio 2005.

FEDERCASSE

FABI

DIRIGENTI

A far tempo dal 1° gennaio 2005 misure mensili

Stipendio	4.355,33
Scatto di anzianità	87,13
Importo ex ristrutturazione tabellare	13,07

A far tempo dal 1° febbraio 2005 misure mensili

Stipendio	4.442,43
Scatto di anzianità	88,88
Importo ex ristrutturazione tabellare	13,34

A far tempo dal 1° luglio 2005 misure mensili

Stipendio	4.482,42
Scatto di anzianità	89,68
Importo ex ristrutturazione tabellare	13,46

A far tempo dal 1° febbraio 2005 misure mensili

Stipendio	4.527,24
Scatto di anzianità	90,57
Importo ex ristrutturazione tabellare	13,59

Una tantum periodo 1.1.2004 – 31.12.2004

Quota stipendio	1.055,71
Quota scatto ed import ex ristrutturazione tabellare	24,29